



## EMERGENZA CORONAVIRUS

### **Decreto Liquidità, ampliata la platea dei destinatari degli ammortizzatori sociali Covid-19**

Il Decreto Legge 8 aprile 2020 n° 23 all'art. 41 ha **esteso l'applicazione degli interventi di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria/Assegno ordinario e Cassa integrazione guadagni in deroga** (disciplinati dagli articoli 19 e 22 del Decreto Legge n° 18/2020) **anche ai lavoratori assunti nel periodo dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.**

Inoltre, ha disposto che le domande di Cassa in deroga siano esenti dell'imposta di bollo.

Con riguardo agli aspetti operativi relativi alla Cassa in deroga la Regione Piemonte ha già precisato sul proprio Sito <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/coronavirus-piemonte/cassa-integrazione-deroga-prime-informazioni-utili> che le aziende che avessero già presentato domanda di CIGD e che abbiano in forza lavoratori assunti nel suddetto periodo, non inclusi nell'istanza per il vincolo previsto in origine dal Decreto Legge n. 18/2020, **possono presentare una nuova domanda di CIGD solo per i dipendenti in questione.**



## EMERGENZA CORONAVIRUS

### **D.L. Liquidità, le novità per le garanzie SACE, Fondo Gasparri, Fondo centrale di garanzia, Fondo credito sportivo**

#### **ART. 1 - Garanzie S.A.C.E.**

- **Cosa sapere**

1. Valido fino al 31/12/2020.
2. Stanziamento 200 miliardi di cui 30 per PMI.
3. Rilascio di garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese.

- **Durata**

Finanziamento: non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi.

- **Beneficiarie**

Le imprese che:

- alla data del 31 dicembre 2019, non devono essere classificate nella categoria delle imprese in difficoltà, secondo la definizione comunitaria;
- alla data del 29 febbraio 2020, non deve avere nei confronti del settore bancario esposizioni deteriorate, secondo la definizione della normativa europea

- **Importo Finanziamento**

Importo non superiore al maggiore tra

1. 25% del fatturato annuo dell'impresa relativi al 2019, come risultante dal bilancio approvato ovvero dai dati certificati se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio;
2. il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019

N.B.: si fa riferimento al valore del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell'impresa

- **Valore della garanzia**

1. 90% dell'importo del finanziamento per imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro.
2. 80% dell'importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia.
3. 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi.

- **Costo della garanzia**

1. Per i finanziamenti di piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno.

2. Per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno.

- **Oggetto della garanzia**

1. La garanzia copre nuovi finanziamenti o rifinanziamenti concessi all'impresa successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, per capitale, interessi ed oneri accessori fino all'importo massimo garantito.
2. Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria.

- **Vincoli per l'impresa**

1. L'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno che essa, nonché ogni altra impresa che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020.
2. L'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

## **ART. 12 - Fondo Gasparrini**

- **Cosa sapere**

1. Sono ammissibili a tale fondo anche i liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
2. Per un periodo di 9 mesi dal 9/4/2020 rientrano anche i mutui in ammortamento da meno di un anno.

## **ART. 13 - Fondo centrale di garanzia**

- **Cosa sapere**

1. Valido fino al 31 dicembre 2020;
2. la garanzia è concessa a titolo gratuito;
3. l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro.
4. Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499.
5. L'ammissione alle garanzie avverrà senza rating da parte del Fondo centrale di garanzia.
6. La garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate" ai sensi del paragrafo 2, Parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successive modificazioni e integrazioni, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020.

- **Nuovi Finanziamenti (importo massimo 25.000) per PMI e persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni.**

1. La percentuale di copertura della garanzia diretta è all'100 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria.
2. Importo massimo 25% del fatturato annuo dell'impresa relativi al 2019.
3. Durata del finanziamento non superiore a 72 mesi, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata minima di 24 mesi.

4. Tasso di interesse calmierato (*non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall'accordo quadro per l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all'articolo 1, commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento*).
- **Nuovi Finanziamenti durata massima 72 mesi per PMI con fatturato < 3.200.00 €.**
    1. la percentuale di copertura della garanzia diretta è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al 90 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria.
    2. Oltre a quanto previsto al punto precedente è possibile cumulare un'ulteriore garanzia di un Confidi per il restante 10 per cento.
    3. Importo non superiore al maggiore tra
      - i. 25% del fatturato annuo dell'impresa relativi al 2019, come risultante dal bilancio approvato ovvero dai dati certificati se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio.
  - **Nuovi Finanziamenti durata massima 72 mesi**
    1. la percentuale di copertura della garanzia diretta è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al 90 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria.
    2. Importo non superiore al maggiore tra
      - 25% del fatturato annuo dell'impresa relativi al 2019, come risultante dal bilancio approvato ovvero dai dati certificati se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio;
      - Il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019;
      - fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di PMI, e nei successivi 12 mesi, nel caso delle altre imprese.
  - **Rinegoziazioni con almeno il 10% di credito incrementale**
    1. la percentuale di copertura della garanzia diretta è incrementata, all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria.

#### **ART. 14 - Finanziamenti credito sportivo**

- **Cosa sapere**
  1. Valido fino al 31/12/2020.
  2. Fondo di garanzia per la fornitura di garanzia sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree da parte di società o associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica; potrà prestare garanzia sui finanziamenti erogati dall'istituto per il credito sportivo o da altra banca.
  3. Istituto per il credito sportivo potrà concedere contributi in conto interessi sui finanziamenti erogati dall'istituto per il credito sportivo o da altra banca per le esigenze di liquidità.

## Quadro riepilogativo garanzie Sace/Fondo Centrale

		Imprese con < 5000 dipendenti e <1,5 m.di FATTURATO	Imprese con > 5000 dipendenti o 1,5 M. di <FATTURATO< 5 M.di	Imprese con FATTURATO > 5 M. di
<b>SACE</b>	<b>Beneficiari</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• alla data del <b>31 dicembre 2019</b>, non devono essere classificata nella categoria delle imprese in difficoltà, secondo la definizione comunitaria;</li> <li>• alla data del <b>29 febbraio 2020</b>, non deve avere nei confronti del settore bancario esposizioni deteriorate, secondo la definizione della normativa europea</li> </ul>		
	<b>Garanzia statale</b>	90 % del finanziamento	80 % del finanziamento	70 % del finanziamento
	<b>Limiti</b>	Clausola su: distribuzione dividendi, acquisto di azioni proprie, occupazionale		
	<b>Costi</b>	Costi bancari+ Costi della garanzia (vedi sotto) <b>PMI</b> Primo anno 0.25%, secondo e terzo anno 0.50 %, anni seguenti 1% <b>Grandi Imprese</b> Primo anno 0.5%, secondo e terzo anno 1 %, anni seguenti 2 %		
	<b>Importo massimo di finanziamento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 25% del fatturato annuo</li> <li>• il doppio dei costi del personale</li> </ul>		
	<b>Rimborso</b>	Non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi		
<b>Fondo Centrale di Garanzia (MCC)</b>	<b>Beneficiari</b>	PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni	PMI con fatturato ≤ 3.200.00 €	Imprese fino a 499 dipendenti
		La garanzia è concessa anche: <ul style="list-style-type: none"> <li>• in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate”, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del <b>31 gennaio 2020</b></li> <li>• anche alle imprese che, in data successiva al <b>31 dicembre 2019</b>, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale</li> </ul>		
	<b>Garanzia statale</b>	100 %	90% + 10% Confidi	90% (Max 5 mil.)
	<b>Rating Fondo Centrale</b>	Non applicato fino al 31/12/2020		
	<b>Costi</b>	Tasso bancario <b>calmierato</b> + Garanzia gratuita	Tasso bancario + Garanzia gratuita	Tasso bancario + Garanzia gratuita
	<b>Importo massimo di finanziamento</b>	Finanziamento < 25.000 25% del fatturato annuo	25% del fatturato annuo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 25% del fatturato annuo;</li> <li>• Il doppio dei costi del personale</li> <li>• fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di PMI, e nei successivi 12 mesi, nel caso delle altre imprese.</li> </ul>
<b>Rimborso</b>	Non superiore a 72 mesi, con un preammortamento di durata minima di 24 mesi	Non superiore a 72 mesi	Non superiore a 72 mesi	



## EMERGENZA CORONAVIRUS

### Decreto Liquidità, le misure fiscali

#### PROROGA DEI VERSAMENTI

##### **Rimessione in termini per i versamenti** (Art. 21)

I **versamenti nei confronti delle PA**, che in base all'articolo 60 del DL 18/2020 potevano essere effettuati entro il **20 marzo 2020**, sono considerati tempestivi se effettuati **entro il 16 aprile 2020**.

##### **Sospensione di versamenti tributari e contributivi** (Art. 18)

Le imprese e professionisti **con ricavi 2019** inferiori a 50 milioni di euro, possono usufruire della **sospensione per il mese di aprile** se hanno subito una **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi** nel mese di **marzo 2020** di almeno il 33% rispetto al **mese di marzo 2019**, dei versamenti di:

- ritenute alla fonte **per dipendenti e assimilati** (di cui agli articoli 23 e 24, DPR 600/1973) e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;
- **IVA**.

Possono usufruire anche della **sospensione per il mese di maggio** se hanno subito una **diminuzione di almeno il 33% del fatturato o dei corrispettivi nel mese di aprile 2020** rispetto ad aprile 2019.

Per i contribuenti con **ricavi 2019 superiori a 50 milioni** la diminuzione del fatturato nei due mesi considerati deve essere almeno del 50%.

I versamenti di ritenute acconto su dipendenti e assimilati e dei contributi previdenziali e assistenziali sono sospesi anche per gli **enti non commerciali**, compresi gli **enti del terzo settore** e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime di impresa.

I versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in **un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020** o **mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Sono previste forme di cooperazione tra l'Agenzia delle entrate, l'Inps, l'Inail e gli altri enti previdenziali e assistenziali ai fini della verifica del rispetto del requisito della diminuzione tra marzo 2019 e marzo 2020 dei ricavi o compensi necessario per fruire della sospensione dei versamenti.

##### **Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari** (Art. 19)

**Fino al 31 maggio**, i **lavoratori autonomi e agenti senza dipendenti**, con ricavi del periodo di imposta 2019 **inferiori a 400.000 euro** (è necessaria **un'apposita dichiarazione** rilasciata dal contribuente che si vuole avvalere di questa disposizione) sono pagati al lordo della ritenuta; saranno i contribuenti stessi a versare la ritenuta non subita in autonomia entro il 31 luglio o in 5 rate mensili di pari importo a partire dal 31 luglio.

**Prospetto aggiornato (al 09 aprile 2020) con la proroga delle scadenze**

<b>Obbligazione tributaria</b>	<b>scadenza</b>	<b>Proroga</b>
Qualsiasi versamento (esempio Iva di febbraio)	16 marzo	<b>16 aprile</b>
Soggetti <b>con ricavi o compensi del 2019 non superiori a 2 milioni</b> (Iva, ritenute lavoro dipendente e contributi)	Tra 8/03 e 31/03	31 maggio (o 5 rate mensili)
Soggetti <b>con attività (ATECO) particolarmente colpite:</b> (ritenute lavoro dipendente e contributi) Ritenute lavoro autonomo e provvigioni di febb Ritenute lavoro autonomo e provvigioni di marzo Iva di febbraio	Tra 2 marzo e 30/04 16 marzo 16 aprile 16 marzo	31 maggio (o 5 rate) <b>16 aprile</b> (generica) Non prorogata 31 maggio (o 5 rate)
Soggetti <b>con ricavi 2019 fino a 50 milioni di euro:</b> (ritenute lavoro dipendente e ass e contributi) (ritenute lavoro dipendente e ass e contributi) Ritenute lavoro autonomo e provvigioni di marzo Ritenute lavoro autonomo e provvigioni di aprile Iva di marzo Iva di aprile	16 aprile 16 maggio 16 aprile 16 maggio 16 aprile 16 maggio	30 giugno <sup>^</sup> (o 5 rate) 30 giugno" (o 5 rate) <b>Non prorogata</b> <b>Non prorogata</b> 30 giugno <sup>^</sup> (o 5 rate) 30 giugno" (o 5 rate)
<b>^ Con riduzione fatturato di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 di almeno il 33%</b> <b>" Con riduzione fatturato di aprile 2020 rispetto a aprile 2019 di almeno il 33%</b>		
Soggetti <b>con ricavi 2019 oltre 50 milioni di euro:</b> (ritenute lavoro dipendente e ass e contributi) (ritenute lavoro dipendente e ass e contributi) Ritenute lavoro autonomo e provvigioni di marzo Ritenute lavoro autonomo e provvigioni di aprile Iva di marzo Iva di aprile	16 aprile 16 maggio 16 aprile 16 maggio 16 aprile 16 maggio	30 giugno <sup>^</sup> (o 5 rate) 30 giugno" (o 5 rate) <b>Non prorogata</b> <b>Non prorogata</b> 30 giugno <sup>^</sup> (o 5 rate) 30 giugno" (o 5 rate)
<b>^ Con riduzione fatturato di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 di almeno il 50%</b> <b>" Con riduzione fatturato di aprile 2020 rispetto a aprile 2019 di almeno il 50%</b>		
Adempimenti tributari (diversi dai versamenti e ritenute) ad esempio esterometro dichiarazione annuale Iva Lipe 1° trimestre 2020 Trasmissione CU 2020	Tra 8 marzo e 31 maggio 30 aprile 30 aprile 31 maggio 31 marzo	30 giugno  30 giugno 30 giugno 30 giugno <b>30 aprile</b>

**ALTRE DISPOSIZIONI**

**Modifiche al credito d'imposta per le spese di sanificazione** (Art. 30) Viene ampliato il credito di imposta del 50% fino ad un massimo di 20.000 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro. La misura trova applicazione anche per le spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale ed altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale. Rimaniamo in attesa della pubblicazione del decreto attuativo entro il 16 aprile.



## EMERGENZA CORONAVIRUS

### Decreto Liquidità, le disposizioni in materia di lavoro, previdenza sociale e fiscale

Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 dell'08/04/2020) prevede numerosi interventi a favore delle aziende, tra cui misure in materia di lavoro, previdenza sociale e fiscale. Si riportano, di seguito, gli articoli d'interesse.

#### ART. 18 - Sospensione dei versamenti tributari e contributivi

Per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 9 aprile 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge), che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e maggio 2020, i termini dei versamenti relativi:

- alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate in qualità di sostituti di imposta, comprese le trattenute delle addizionali regionali e comunali;
- all'IVA;
- ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

Per i medesimi soggetti sopra indicati, con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 9 aprile 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge), la sospensione di cui ai precedenti punti, opera se la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, risulta almeno pari al 50% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019.

La sospensione opera, altresì, a prescindere dal calo di fatturato o dei corrispettivi:

- per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019;
- per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa.

Per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, a prescindere dal volume dei ricavi o dei compensi del periodo di imposta precedente, la sospensione si applica in presenza di una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 e del mese di e del mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019.

I versamenti sospesi avverranno, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Restano ferme le precedenti disposizioni circa le sospensioni stabilite dal decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 (per il mese di aprile 2020) e dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (per i mesi di aprile e maggio 2020). La ripresa della riscossione dei versamenti sospesi resta disciplinata dall'articolo 61, commi 4 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

L'INPS, l'INAIL e gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza comunicano all'Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno effettuato la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria.

L'Agenzia delle Entrate, nei tempi consentiti dagli adempimenti informativi fiscali previsti dalla normativa vigente, comunica ai predetti enti previdenziali l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul fatturato e sui corrispettivi con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti.

Analoga procedura si applica con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 62, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

#### ART. 21 - Rimessione in termini per i versamenti

I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020, prorogati ai 20 marzo 2020 dall'articolo 60 del decreto-legge n.18/2020, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020.



## **ART. 22 - Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020**

Per l'anno 2020 il termine di consegna della Certificazione Unica è prorogato al 30 aprile; per l'anno 2020, la sanzione per la tardiva trasmissione delle Certificazioni Uniche non si applica se le stesse sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile.

## **ART. 35 - Pin INPS**

Fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e per l'intero periodo ivi considerato, l'Inps è autorizzato a rilasciare le proprie identità digitali (PIN INPS) in maniera semplificata acquisendo telematicamente gli elementi necessari all'identificazione del richiedente, ferma restando la verifica con riconoscimento diretto, ovvero riconoscimento facciale da remoto, una volta cessata l'attuale situazione emergenziale.

**Il Servizio Previdenziale è a disposizione delle Aziende associate per qualsiasi esigenza di chiarimento contattando la Segreteria dell'Area Lavoro, 011-4513248 oppure [previdenziale@apito.it](mailto:previdenziale@apito.it)**



## EMERGENZA CORONAVIRUS

### **D.L. Liquidità, cosa cambia per: crisi d'Impresa/titoli di credito/procedimenti della giustizia civile, penale, amministrativa tributaria**

#### **CRISI D'IMPRESA**

**Il D.L. 23/2020 anche detto decreto Liquidità interviene sulle Crisi d'impresa con tre diverse strade.**

Sono messe in campo azioni che dovrebbero a preservare la continuità produttiva per chi si trova, o si troverà, in presenza di difficoltà di carattere economico-finanziaria, derivanti dagli effetti del Coronavirus COVID-19.

- a) **Improcedibilità delle istanze di fallimento depositate nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020.** La previsione generale della improcedibilità di tutte le istanze che coinvolgono le imprese, dovrebbe evitare comportamenti scorretti di creditori/imprenditori che potrebbero in tal senso abusare del proprio diritto anche nella mera prospettiva della lesione della *par conditio creditorum* ovvero arginare tentativi di dispersione del patrimoni. Viene mantenuta la sospensione per un periodo di tempo limitato, scaduto il quale le istanze di fallimento potranno essere nuovamente presentate. Questa sospensione riguarda tutte le istanze di fallimento, comprese quelle presentate in proprio dagli imprenditori. L'unica eccezione sarà rappresentata dalle istanze inoltrate dal Pubblico ministero, contenente la richiesta di emissione di provvedimenti cautelari e conservativi, allo scopo di evitare eventuali condotte dissipative.
- b) **Differimento dei termini per la conclusione dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione già omologati o ancora in fase di omologazione.** Anche questa è una misura volta alla tutela del patrimonio. E' indubbio infatti che nel contesto attuale anche le procedure che avrebbero avuto possibili risultati positivi sarebbero compromesse.
- c) **Proroga dell'entrata in vigore del Codice della crisi e dell'insolvenza al 1° settembre 2021.** Il legislatore dell'emergenza si è inoltre preoccupato di disattivare gli strumenti che riguardano la disciplina della Crisi di impresa (D.lgs 14 del 12 gennaio 2019) consapevole che il predetto codice potrebbe, in una fase di forte fibrillazione come quella attuale generare, effetti potenzialmente sfavorevoli e dannosi. E' stato, perciò, ritenuto opportuno spostare la data di entrata in vigore della predetta regolamentazione di oltre un anno, al 1° settembre 2021, al termine della sospensione feriale del 2021, quando la fase peggiore della crisi si sarà auspicabilmente esaurita e saranno state attuate tutte le misure che risulteranno necessarie.

Il legislatore è poi intervenuto anche ad evitare potenziali effetti negativi sull'economia dall'applicazione di quanto indicato nei punti a) e b) posti sopra. Si è stabilito, infatti, la concessione dell'allungamento dei termini previsti dalla legge Fallimentare e previsioni volte a favorire la positiva conclusione di queste procedure. I provvedimenti in specie sono:

1) ai concordati preventivi e agli accordi di ristrutturazione già omologati, che hanno scadenza di esecuzione nel periodo tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2021, saranno concessi sei mesi in più per la conclusione dell'esecuzione stessa;

2) per le medesime "procedure" pendenti al 23 febbraio 2020, non ancora omologate, esiste la possibilità di ottenere un nuovo termine (non superiore a novanta giorni), per elaborare ex novo una proposta di concordato o un accordo di ristrutturazione;

3) è introdotta la possibilità per concordati preventivi e accordi di ristrutturazione, pendenti al 23 febbraio 2020, di proporre un differimento (fino a sei mesi) dei termini di esecuzione della procedura, depositando la documentazione che giustifichi tale richiesta di modifica;

4) il termine assegnato ai concordati con riserva, e quello previsto agli accordi di ristrutturazione in base al comma 7 dell'art. 182 bis L.F, può essere prorogato, su istanza del debitore da depositare prima della scadenza, fino a 90 giorni (anche se è pendente istanza di fallimento). L'istanza necessita di un riferimento agli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria in corso e si tratta di una proroga che il Tribunale può concedere, se si basa su concreti e giustificati motivi, dopo aver acquisito il parere del commissario giudiziale.

## **TITOLO DI CREDITO**

**Il D.L. Liquidità disciplina, inoltre, le scadenze dei titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, stabilendone la sospensione per gli atti formati nel periodo fra il 9 marzo 2020 e il 30 aprile.**

In particolare, per quanto riguarda **vaglia cambiari, cambiali** e gli **altri titoli di credito** emessi nel predetto periodo sono sospesi i termini per la presentazione al pagamento (e questo è a favore del beneficiario dell'assegno, che in questo periodo potrebbe avere difficoltà a recarsi in banca), i termini per la levata del protesto (e questo è un vantaggio per il traente, nel caso in cui l'assegno fosse scoperto). La norma non impedisce comunque al beneficiario, se vuole, di portare lo stesso titolo all'incasso e al trattario di pagare (purché sul conto del traente vi siano i fondi). La predetta sospensione opera anche a favore degli obbligati in via di regresso o di garanzia.

Con riguardo agli **assegni** la regola è parzialmente diversa.

L'assegno presentato al pagamento durante il termine di sospensione è pagabile il giorno della presentazione, sempre che vi siano i fondi. Tuttavia, nell'ipotesi di difetto della provvista, varrà anche per il traente la sospensione della presentazione con conseguente temporanea inapplicabilità del protesto e della disciplina sanzionatoria dell'assegno.

In questo contesto non verrà quindi inviato il preavviso di revoca per gli assegni privi di provvista nel periodo di sospensione; se l'avviso di revoca è già stato inviato, il termine di 60 giorni per l'esecuzione del pagamento tardivo è perciò sospeso.

## **PROCEDIMENTI DELLA GIUSTIZIA CIVILE, PENALE, AMMINISTRATIVA TRIBUTARIA**

E', infine, prorogata fino al giorno 11 maggio 2020 la sospensione dei termini della giustizia civile, penale, amministrativa e tributaria originariamente fissata fino al 15 aprile 2020 (salve talune previsioni specifiche indicate nel medesimo decreto).

API Torino continuerà naturalmente a fornire altre comunicazioni non appena possibile.

**PER SAPERNE DI PIU'**

**Tutte le informazioni sull'emergenza sono contenute nel sito di API Torino**

**[www.supportoemergenzepmi.org](http://www.supportoemergenzepmi.org)**

Per avere gli aggiornamenti su successivi provvedimenti e sulla situazione, è possibile consultare <http://www.governo.it/it/approfondimento/coronavirus/13968> continuamente aggiornato da Palazzo Chigi.

**API È SEMPRE A DISPOSIZIONE DELLE IMPRESE ASSOCIATE**

**Per qualsiasi informazione e/o segnalazione potete sempre rivolgervi ai seguenti riferimenti**

Segreteria Area Lavoro ([sindacale@apito.it](mailto:sindacale@apito.it) – 011 4513248)

Segreteria Area Tecnica ([sertec@apito.it](mailto:sertec@apito.it) – 011 4513262)

Segreteria Area Economica ([credifin@apito.it](mailto:credifin@apito.it) – 011 4513203)

Torino, 09/04/2020